

MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'**AZIONI :**

1. Mantenimento di biotopi e zone umide;
2. Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

Le azioni descritte sono fundamentalmente finalizzate all'aumento della complessità ecosistemica degli ambienti agricoli attraverso l'attivazione di interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa.

Infatti, la conservazione e l'incremento del numero di soggetti all'interno delle popolazioni animali e vegetali autoctone rientra nell'ottica della multifunzionalità attribuita all'attività agricola dalla nuova PAC.

Notevole interesse, poi, riveste la conservazione attiva del territorio in relazione all'incremento dei flussi migratori dell'avifauna, rispetto a cui incide sia la presenza di aree umide sia le particolari modalità di gestione degli ambienti agricoli.

Inoltre, la valorizzazione della biodiversità all'interno delle cenosi prative è maggiormente importante laddove sia storicamente evidente una vocazione locale alla foraggicoltura, sia in termini di qualità che in termini di produttività.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi della Misura con il seguente ordine di priorità:

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
2. Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

1.3 - Ambito territoriale*Azione 1*

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;
- c. Golene (con esclusivo riferimento cartografico agli ambiti individuati in Allegato alla Misura 214-g)

Viene consentita l'attivazione della presente Azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

Azione 2

Tutto il territorio regionale.

Viene consentita l'attivazione della presente azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

I singoli appezzamenti soggetti ad impegno dovranno essere caratterizzati da una superficie minima pari a 2.000 mq.

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAU aziendale inferiore a 5 ha potranno aderire con la totalità della SAU aziendale all'impegno.

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAU superiore a 5 ha potranno aderire con:

- a) Un solo appezzamento accorpato di superficie fino a 5 ha;
- b) Una serie di singoli appezzamenti ad impegno, di superficie compresa tra 2.000 mq e 2 ha, che complessivamente non potranno superare il 10% della rimanente SAU aziendale così calcolata:

$$[\text{SAU aziendale} - \text{superficie dell'appezzamento accorpato di cui al punto a)}] \times 0,10$$

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti.

Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide (queste ultime, anche realizzate mediante l'azione 3 della Misura 216- "investimenti non produttivi")

- Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.
- Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque;
- Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;
- Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;
- Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;
- Divieto di sbancamento;
- Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;
- Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie.
- Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.
- Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.

Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica

Il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica può prevedere l'adozione anche di una sola delle azioni sotto descritte ai punti 2.a, 2.b o 2.c.

I terreni ad impegno, ai sensi del Regolamento n. 65/2011, art. 10, comma 4, possono variare negli anni, in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari

- Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di *Lolium perenne* (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;
- Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 m, marginali agli appezzamenti;
- Sono ammesse sarchiature nel periodo immediatamente successivo alla semina;

Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna, tramite:

- Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea;
- Divieto di semina di essenze prative alloctone;
- Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie oggetto di intervento;

Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati tramite i seguenti impegni:

- Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali;
- Sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti, - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente -, da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- I prati non possono essere adibiti al transito ordinario di mezzi agricoli;
- La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistiche venatorie, laddove impegni similari sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 3.600.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Azione 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide" : 338 €/ha/anno

Azione 2 "Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica":

- Colture a perdere: 931 €/ha/anno
- Conversione di limitate superfici da seminativi a prati : 661 €/ha/anno
- Valorizzazione bordure dei campi : 427 €/ha/anno

4.3 CRITERI DI SELEZIONE

Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
<i>Interventi realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali),</i>	<i>La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50% della Superficie Oggetto di Intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta regionali¹.</i>	8

¹ ELENCO AREE PROTETTE

Riserve Naturali Statali

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanella
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

<i>ELEMENTO DI PREFERENZA</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>ORDINE</i>
<i>Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:</i>	<i>SAT aziendale</i>	<i>Crescente</i>

5. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
 - i. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati contestualmente alla presentazione della domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - ii. schede redatte sulla base del modello predisposto da Avepa, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.